

PROCEDIMENTO A.R.P.A.V.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

NOTE:

I distributori di carburante contengono, in genere, luoghi pericolosi per i quali sono previsti impianti elettrici a sicurezza che rientrano nei casi previsti dagli artt. 5 e 6, capo III, del succitato D.P.R.. Per gli impianti nuovi l'art. 5 prevede che l'installatore rilasci la dichiarazione di conformità dopo aver eseguito le verifiche di conformità previste dalla legislazione vigente.

L'ARPAV, pertanto, non interviene nel procedimento autorizzatorio. Tuttavia l'utente dovrà spedire, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, la dichiarazione di conformità all'ARPAV competente per territorio, la quale provvederà all'omologazione dell'impianto.

Si ricorda, che la dichiarazione di conformità, oltre a rappresentare la verifica di conformità per gli impianti installati nei luoghi pericolosi, rappresenta anche l'omologazione degli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche per le quali devono essere allegate le apposite documentazioni.

Nel caso di modifica dell'impianto stradale (successivamente all'omologazione dell'impianto) si può rientrare nei casi previsti dall'art. 6 (verifiche periodiche biennali) oppure dall'art. 7 (se sono avvenute modifiche sostanziali dell'impianto elettrico), tali verifiche saranno effettuate dall'ARPAV o da altri futuri organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive.

In conclusione, all'atto del collaudo degli impianti nuovi, l'utente dovrà presentare copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, mentre per gli impianti modificati è sufficiente la richiesta di verifica periodica o straordinaria ad uno degli organismi preposti.